

STATUTO

**SANTO GIOVANNI PAOLO II
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA CORSO GARIBALDI
119

Numero REA: SA - 469504

Codice fiscale: 05729140656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA NUMERO 369	
STATUTO DELLA COOPERATIVA	
SOCIALE "SANTO GIOVANNI PAOLO II COOPERATIVA	
SOCIALE A R.L."	
ARTICOLO 1	
COSTITUZIONE. E' costituita ai sensi della Legge 8	
novembre 1991 n. 381, la cooperativa sociale a	
responsabilità limitata denominata "SANTO GIOVANNI	
PAOLO II COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
ARTICOLO 2	
SEDE. La cooperativa ha sede nel Comune di Salerno	
(SA).	
Potranno essere istituite o sopprese in altri	
comuni sedi secondarie, sia in Italia che	
all'estero.	
L'organo amministrativo potrà istituire sia in	
Italia che all'estero, succursali, dipendenze,	
filiali, agenzie, uffici, recapiti e	
rappresentanze che non abbiano carattere di sedi	
secondarie, ovvero trasferire la sede sociale	
nell'ambito del Comune sopra indicato.	
ARTICOLO 3	
DURATA. La durata della cooperativa è fissata fino	
al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o	
anticipata con decisione dei soci.	

	ARTICOLO 4	
	SCOPO. La Cooperativa, in assenza di fine di lucro	
	ed a scopo mutualistico, persegue l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale, ai sensi dell'articolo 1	
	della Legge 381/91, attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse nel settore socio-sanitario ed	
	educativo, nonché attraverso lo svolgimento di	
	attività produttive di tipo commerciale,	
	artigianale, agricolo, industriale, o dei servizi	
	in generale.	
	Più precisamente la cooperativa si propone, con	
	spirito mutualistico e senza fine speculativo di	
	offrire, tramite i propri soci, servizi sociali ed	
	educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa intende esaltare la dimensione	
	sociale e solidaristica della cooperazione,	
	privilegiando attraverso l'opera dei propri soci	
	il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e	
	di conseguenza il soddisfacimento di interessi	
	generali della comunità.	
	La Cooperativa si propone, in particolare:	
	- di promuovere la funzione sociale del	

	volontariato nel suo ruolo d'espressione e	
	promozione dei vincoli della solidarietà, per	
	servire in modo organico ed adeguato alla persona,	
	con servizi ed interventi esplicati nell'ambito	
	delle leggi nazionali e regionali concernenti la	
	cultura, l'attività scolastica, formativa ed	
	interventi educativi in genere;	
	- di organizzare attività di promozione, nonché	
	corsi di formazione, di istruzione e	
	d'aggiornamento tramite attività educative,	
	scolastiche, para-scolastiche ed aggregative.	
	In particolare la cooperativa intende gestire	
	stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o	
	di terzi l'istituzione, l'accreditamento e la	
	gestione, diretta ed indiretta, secondo le	
	modalità previste dalla normativa vigente, di	
	servizi per la prima infanzia;	
	- l'istruzione, l'accreditamento e la gestione,	
	diretta ed indiretta, di scuole anche paritarie	
	e/o parificate d'ogni ordine e grado integrate ad	
	attività educative di istruzione o sociali o	
	assistenziali;	
	- l'istituzione e la gestione di centri promozione	
	di una permanente attività di studio e ricerca	
	attorno ai problemi culturali e sociali che	

	interessano la collettività;	
	- servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e	
	riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie sia	
	scuole o altre strutture d'accoglienza;	
	- la gestione di mense, cucine, attività di	
	catering;	
	- l'istituzione di borse lavoro, promozione e	
	gestione di tirocini, stages;	
	- la gestione di interventi di formazione e di	
	consulenza a favore di associazioni, operatori	
	economici, organismi soci, enti pubblici, utenti	
	privati;	
	- progettazione e la gestione di corsi e seminari	
	di formazione rivolti ai soci, ad utenti privati,	
	personale di qualsiasi livello di aziende private	
	o pubbliche, di organizzazioni o associazioni, di	
	Enti pubblici e di ogni organismo che ne faccia	
	richiesta;	
	- produzione e/o la commercializzazione di	
	attrezzature, strumentazioni, pacchetti e	
	supporti didattici in quanto integranti del	
	servizio di formazione e consulenza;	
	- gestire attività scolastiche, formative e	
	didattiche con particolare riferimento ai percorsi	
	di istruzione e formazione professionale rivolti a	

	giovani nel cui ambito si realizza anche	
	l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;	
	- offrire assistenza attraverso l'ospitalità in	
	convitto o semiconvitto fornendo ogni servizio	
	relativo al soggiorno e al tempo libero;	
	- promozione e la gestione di iniziative a scopo	
	educativo, ricreativo e sportivo.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai	
	requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione	
	e la fornitura di servizi assistenziali, socio	
	sanitari, educativi, come previsto dalla lettera A	
	del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 381/1991	
	in particolare:	
	- lo svolgimento di sevizi rivolti a minori ed	
	adolescenti attraverso la gestione di comunità	
	familiari, comunità educative, comunità di pronta	
	accoglienza, comunità alloggio per adolescenti,	
	centri per l'infanzia, asili nido e/o nidi di	
	infanzia, spazi per bambini e per famiglie, centri	
	di aggregazione per bambini, bambine, ed	
	adolescenti, servizi itineranti per l'infanzia e	
	per l'adolescenza, scuole materne (o per	
	l'infanzia), suole elementari (o primarie), suole	
	medie (inferiori e superiori), centri gioco con	
	affido, servizi tempo per le famiglie, centri	

	estivi;	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni	
	educative familiari, servizi di sostegno, alle	
	funzioni genitoriali, servizi educativi ed	
	assistenziali territoriali, scolastiche/o	
	domiciliari, servizi di doposcuola nell'età	
	prescolare e scolare, servizi a sostegno delle	
	famiglie multiproblematiche volte a garantire la	
	cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo	
	sviluppo pedagogico ed educativo, promozione	
	dell'educazione sportiva nelle scuole, la	
	prestazione di qualunque altra attività affine o	
	connessa a quelle sopra indicate.	
	Lo svolgimento di servizi rivolti a diversamente	
	abili minori ed adulti, attraverso:	
	- la prestazione dei sottoindicati servizi di	
	carattere territoriale:	
	- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni	
	educative familiari, servizi educativi ed	
	assistenziali scolastici e domiciliari tendenti a	
	promuovere l'integrazione sociale e lavorativa,	
	servizi presso soggiorni climatici, servizi di	
	trasporto, servizi di attività motoria, servizi di	
	psicomotricità, servizi di musicoterapica,	
	attività sportivo-riabilitativa.	

	In maniera strumentale al conseguimento del	
	suddetto oggetto, la Cooperativa potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purchè	
	non nei confronti del pubblico e finanziarie,	
	compreso il rilascio di fideiussioni, avvalli e	
	garanzie di ogni genere, anche reali, nonché	
	qualsiasi altra operazione che sia ritenuta	
	necessaria od anche soltanto opportuna o utile per	
	il conseguimento, anche indiretto, dello scopo. La	
	Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, sia	
	in Italia, nonché affidare a terzi appalti,	
	subappalti o prestazioni di opere, anche	
	intellettuali. Altresì, la cooperativa potrà	
	assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati,	
	come anche stipulare accordi e convezioni con	
	Regioni, Provincie, Comuni e con ogni altro	
	organismo pubblico o privato anche nazionale e/o	
	europeo purché nel rispetto delle norme di legge	
	in materia ed al fine di meglio perseguire, anche	
	indirettamente, lo scopo e l'oggetto. Potrà fare	
	adesione e partecipare ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti,	
	il credito; nonché favorire e sviluppare	

	iniziative mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con	
	partecipazione ad organismi ed Enti idonei.	
	All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi	
	delle leggi agevolative e creditizie del settore	
	e, comunque, di tutte le provvidenze	
	internazionali, nazionali e regionali utili per il	
	conseguimento dello scopo, anche ricorrendo a	
	prestiti a breve, medio e lungo termine e	
	concedendo per lo scopo, ove richieste le garanzie	
	di legge.	
	ARTICOLO 5	
	DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei soci, degli	
	amministratori, dei sindaci e del revisore, se	
	nominati, per tutti i rapporti con la cooperativa,	
	è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 6	
	CAPITALE. Il capitale sociale della cooperativa è	
	variabile ed è formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote	
	del valore nominale pari ad euro 300,00 (trecento	
	virgola zero zero) cadauna.	
	ARTICOLO 7	
	Possono diventare soci tutti coloro che, non	

	avendo interessi contrastanti con quelli	
	societari, siano nelle condizioni di concorrere	
	direttamente, per capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e/o specializzazione professionale, nel	
	miglior modo possibile, alla realizzazione degli	
	scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o	
	partecipando attivamente alla gestione	
	mutualistica della cooperativa.	
	Possono essere ammessi alla cooperativa, con	
	valutazione dell'organo amministrativo, anche	
	elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento	
	della cooperativa.	
	Non possono far parte della cooperativa coloro che	
	esercitano o hanno interessenze in imprese e/o	
	professioni identiche od affini e in concorrenza	
	con essa, salvo quanto disposto dal successivo	
	articolo 10. Altresì non possono far parte della	
	cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi,	
	anche di ordine morale o patrimoniale, possano	
	nuocere all'immagine ed al decoro della	
	cooperativa e della compagine societaria tutta.	
	ARTICOLO 8	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore	
	a tre (minimo stabilito dalla legge). Possono	

	essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della Cooperativa,	
	intendono perseguirne gli scopi partecipando alle	
	attività sociali.	
	I soci si distinguono in tre categorie:	
	- Soci Cooperatori;	
	- Soci Volontari;	
	- Soci Sovventori.	
	In particolare, possono essere soci cooperatori	
	tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, che esercitino arti o mestieri attinenti	
	alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	cooperativa e che con la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed	
	attivamente collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali e per il suo sviluppo percependo un	
	compenso di qualsiasi tipo, natura ed entità.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento approvato ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario	

	al buon funzionamento della cooperativa.	
	Possono essere ammessi come soci volontari tutti	
	quelli che si impegnano a prestare opera gratuita	
	ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle	
	spese sostenute e documentate per effettuare la	
	prestazione del loro servizio gratuito ad	
	eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni e le malattie professionali.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita	
	sezione del libro soci ed il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Le modalità di sottoscrizione delle quote di	
	capitale sociale e l'importo della tassa di	
	ammissione dovuta dai soci volontari, nonché	
	eventuali altri rapporti tra gli stessi e la	
	cooperativa, non compresi nel presente statuto,	
	verranno stabiliti con apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea nel rispetto del presente	
	statuto e delle leggi vigenti in materia.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori e/o	
	volontari coloro che esercitano in proprio, o vi	
	abbiano interessenze dirette, imprese identiche a	
	quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diverse	
	deliberazioni del Organo amministrativo.	

	Oltre ai soci cooperatori e volontari, possono	
	essere ammessi "soci sovventori", che investono	
	capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa. Possono	
	essere "soci sovventori" sia le persone fisiche	
	che quelle giuridiche.	
	I soci sovventori sono regolati in conformità	
	all'articolo 4 della legge numero 59 del 31	
	gennaio 1992.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà	
	disciplinato da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.	
	Al momento dell'adesione, il socio instaura con la	
	cooperativa un rapporto di natura associativa da	
	cui derivano i diritti e i doveri previsti dalla	
	legge. Contemporaneamente o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, potrà	
	essere stabilito tra socio e cooperativa un	
	ulteriore e distinto rapporto di lavoro che è	
	disciplinato dal regolamento interno e dalle norme	
	di legge.	
	ARTICOLO 9	
	Fermo restando il principio della prevalenza	
	secondo quanto indicato nel precedente articolo,	
	in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la	

	cooperativa potrà avvalersi dell'opera di	
	personale esterno con cui potrà instaurarsi un	
	rapporto di lavoro dipendente, professionale, di	
	collaborazione in genere o quant'altro lecitamente	
	previsto.	
	ARTICOLO 10	
	Salvo assenso formalizzato per iscritto	
	dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai	
	soci di far parte, come di svolgere attività	
	lavorativa a favore, di altre cooperative,	
	cooperativa od altri terzi che perseguano attività	
	affini o comunque concorrenti con la cooperativa.	
	A tal fine dovrà pervenire all'organo	
	amministrativo apposita richiesta a mezzo	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o anche mail	
	alla quale lo stesso darà risposta, con medesimo	
	mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo può	
	consentire il distacco temporaneo di soci	
	lavoratori presso cooperativa controllate e/o	
	collegate.	
	ARTICOLO 11	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i	
	rapporti con la cooperativa ed i suoi organi è	
	quello risultante dal Libro dei Soci; i soci sono	

	tenuti a comunicare tempestivamente, all'organo	
	amministrativo, ogni variazione dei dati	
	comunicati alla cooperativa in occasione del loro	
	ingresso o della costituzione della stessa e	
	risultanti da apposite annotazioni sul Libro dei	
	Soci.	
	ARTICOLO 12	
	Chi desidera far parte della compagine societaria	
	deve presentare domanda all'organo amministrativo	
	specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'attività esercitata anche in relazione ai	
	requisiti richiesti dal presente statuto;	
	c) l'ammontare della quota che si intende	
	sottoscrivere;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei	
	soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà	
	necessario conoscere ai fini dell'ammissione;	
	f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro	
	il termine che sarà comunicato dall'organo	
	amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da	
	determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta	

	dello stesso organo amministrativo;	
	g) la dichiarazione di accettare espressamente e	
	di volersi scrupolosamente attenere al presente	
	statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti	
	legalmente adottati dagli organi sociali;	
	h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute	
	necessarie per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, nonché ad assumere un comportamento	
	irreprensibile in seno alla cooperativa;	
	i) L'impegno a prestare il proprio lavoro	
	nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in	
	atto e secondo quanto previsto dal presente	
	Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.	
	ARTICOLO 13	
	Le richieste di ammissione saranno valutate	
	dall'organo di amministrazione che in particolare	
	dovrà determinare, in capo a coloro che desiderano	
	far parte della cooperativa, l'esistenza dei	
	requisiti come anche l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità previste dalla legge e dal	
	presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto	
	stabilito al punto e) del precedente articolo	
	statutario, potranno essere richieste ulteriori	
	informazioni.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà	

	valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci	
	cooperatori sia coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci	
	già facenti parte della compagine societaria e	
	compatibile con le strategie imprenditoriali della	
	cooperativa medesima. Sull'accoglimento della	
	domanda, sarà cura dell'organo amministrativo	
	darne notizia all'interessato comunicando le	
	modalità ed i termini entro il quale effettuare i	
	versamenti di cui alla lettera f) del precedente	
	articolo; se i versamenti di cui prima non sono	
	effettuati con il rispetto delle modalità e dei	
	termini prescritti, la delibera di ammissione deve	
	intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà	
	cura dell'organo amministrativo annotare	
	l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito	
	Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso	
	di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni	
	motivare la relativa deliberazione e comunicarla	
	agli interessati, i quali potranno nel termine di	
	sessanta giorni dal ricevimento chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il	
	tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528	
	C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non	

	diversamente specificato.	
	ARTICOLO 14	
	La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione, causa di morte.	
	ARTICOLO 15	
	Oltre che nei casi previsti per legge, può	
	recedere il socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti previsti per	
	l'ammissione;	
	b) non è più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a	
	giudizio insindacabile dell'organo di	
	amministrazione.	
	La domanda di recesso deve essere presentata	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento	
	indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà	
	cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, constatare se ricorrano i motivi	
	che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo	
	o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio	
	potrà fare opposizione così come previsto	
	dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il	
	recesso deve risultare da apposita annotazione nel	
	Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga	

	all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con	
	riferimento al rapporto sociale che ai rapporti	
	mutualistici sottostanti, come l'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato, con la	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	ARTICOLO 16	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo	
	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che si trovi in uno dei casi di esclusione	
	previsti dalla legge;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del	
	presente statuto e/o delle deliberazioni e dei	
	regolamenti legalmente adottati dagli organi	
	sociali, con inadempienze che non consentono la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o	
	che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo	
	punto g);	
	c) che, senza giustificato motivo, non partecipi	
	per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza agli interessi sociali;	
	e) che commetta atti valutabili quale notevole	
	inadempimento così come definito dall'art. 1453 e	

	seguenti del Codice Civile;	
	f) quando mantiene un comportamento contrastante	
	con gli interessi della cooperativa, in guisa da	
	poterla danneggiare moralmente o materialmente,	
	oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i	
	soci;	
	g) che, senza giustificato motivo, non adempia	
	agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso	
	la cooperativa.	
	h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;	
	i) che viene a trovarsi in una situazione di	
	incompatibilità relativamente a quanto previsto	
	dal precedente art. 7);	
	j) che è in possesso dei requisiti di legge per	
	aver diritto al trattamento di pensione di	
	vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga	
	da parte dell'organo amministrativo;	
	k) quando non è più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi societari anche per	
	sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare	
	l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto	
	delle presenti disposizioni e solo dopo avergli	
	notificato per iscritto i motivi dell'esclusione,	

	che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione	
	sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione	
	dell'organo amministrativo, potrà essere concesso	
	al socio un termine, non superiore ai quindici	
	giorni, entro il quale dovrà presentare delle	
	deduzioni in merito; decorso tale termine	
	infruttuosamente o se tale deduzioni, pur	
	pervenute nei termini, risultano essere	
	insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa	
	con apposita annotazione della stessa sul Libro	
	dei Soci.	
	ARTICOLO 17	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per	
	esclusione del socio cooperatore determina	
	automaticamente, con la stessa decorrenza, la	
	cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.	
	ARTICOLO 18	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione devono essere comunicate mediante	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	posta elettronica certificata o telegramma ai soci	
	interessati.	
	ARTICOLO 19	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto	

	al rimborso delle quote di capitale ad essi	
	imputabili e come risultanti dalla contabilità	
	sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio diviene	
	operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita	
	e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto	
	in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale; inoltre, si esclude il diritto al	
	rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente	
	versato in occasione dell'ingresso in cooperativa.	
	Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di	
	ritenzione spettante alla cooperativa sino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito	
	liquido, deve essere effettuato entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del	
	predetto bilancio.	
	ARTICOLO 20	
	Nel caso di morte di un socio, il rapporto	
	societario continuerà con i suoi eredi, sempre che	
	questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la	
	relativa domanda, da presentarsi a pena di	
	decadenza entro sessanta giorni dalla morte del	

	socio, sia accolta dall'organo amministrativo.	
	Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno	
	altresì indicare chi, tra loro, assumerà la	
	qualità di socio. In caso di mancata presentazione	
	o di diniego della domanda gli eredi del socio	
	deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle	
	quote di capitale da egli effettivamente versate,	
	nella misura e con le modalità previste dal	
	precedente articolo.	
	In mancanza di eredi le quote non rimborsate	
	saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 21	
	I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o	
	legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il	
	rimborso di quanto loro spettante entro e non	
	oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati	
	nei precedenti artt. 19) e 20).	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 22	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono	
	per un anno, dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione sono avvenuti, verso la cooperativa	
	per il pagamento dei conferimenti non versati e	

	verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta	
	e non versata, per le obbligazioni assunte dalla	
	cooperativa fino al giorno in cui la cessazione	
	della qualità di socio si è verificata. Se entro	
	un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo, si manifesta l'insolvenza della	
	cooperativa, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono	
	responsabili gli eredi del socio defunto.	
	(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)	
	ARTICOLO 23	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci	
	cooperatori durante l'esercizio sociale deve avere	
	come base di riferimento quanto previsto dai	
	contratti o accordi collettivi vigenti per le	
	categorie dei lavoratori dipendenti similari	
	ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato e in assenza di contratti o accordi	
	specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò	
	fatto salvo quanto segue.	
	Infatti, deve comunque essere fatta salva la	
	natura associativa del rapporto tra socio e	

	cooperativa e, quindi, della peculiare posizione	
	giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore	
	associato", per la quale il lavoro del socio	
	rappresenta la prestazione che permette il	
	raggiungimento dei fini istituzionali della	
	cooperativa stessa.	
	Quindi, fermi restando i limiti di legge	
	referibili alla contribuzione assistenziale e	
	previdenziale come anche all'assicurazione	
	obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno	
	per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed	
	a disposizione è da intendersi elemento	
	condizionante l'erogazione del trattamento	
	economico di cui al presente articolo che potrà,	
	dunque, anche divergere da quello previsto per i	
	contratti collettivi di cui sopra in relazione	
	alle effettive disponibilità finanziarie della	
	cooperativa.	
	Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra,	
	la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	cooperatori stessi e la loro relativa retribuzione	
	potranno essere regolate da apposito regolamento	
	aziendale, redatto dall'organo amministrativo ed	
	approvato dai soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	

ARTICOLO 24		
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la	
	sospensione del lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità	
	di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine	
	decorso il quale il socio cooperatore, assente dal	
	lavoro per infermità per periodi continuativi o	
	parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal	
	lavoro.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione	
	di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore	
	ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori con pari attitudini professionali e/o	
	rispetto ad altri soci cooperatori con minore	
	anzianità di appartenenza alla cooperativa; salvo	
	il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per	
	legge o per contratto, all'assunzione di	
	dipendenti in occasione dell'acquisizione di	
	appalti, incorporazioni di aziende od altre	
	attività analoghe.	

	PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE	
	ARTICOLO 25	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ai sensi	
	di legge, formato da un numero illimitato di quote	
	ciascuna dal valore nominale non inferiore ne	
	superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti	
	dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata dalla quota di	
	avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e	
	di statuto e con le quote sociali eventualmente	
	non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari	
	dei soci defunti;	
	c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di	
	riserva, anche straordinaria, purché il relativo	
	accantonamento non contrasti con i fini	
	mutualistici della cooperativa;	
	Tutte le riserve previste dal presente articolo	
	debbono considerarsi come "riserve indivisibili",	
	ai sensi di legge, con esclusione tassativa della	
	loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi	
	forma sia durante la vita della cooperativa sia	
	all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque,	
	salva la previsione dell'art. 2545/ter in	

	relazione alla copertura di perdite, per la cui	
	modalità si rinvia allo stesso.	
	ARTICOLO 26	
	Le quote sociali sono nominative e non possono	
	essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad	
	altri, anche se soci, con effetto verso la	
	cooperativa, se la cessione non è autorizzata	
	dall'Organo Amministrativo, il tutto secondo	
	quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530	
	C.C.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	ARTICOLO 27	
	Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di	
	Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo di	
	amministrazione provvede, entro i termini e sotto	
	l'osservanza delle disposizioni di legge, alla	
	compilazione del bilancio con il conto dei	
	profitti e delle perdite e della Nota	
	Integrativa, nonché di una relazione	
	sull'andamento della gestione sociale quando	
	richiesta dalla legge o se ritenuta utile	
	dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in	
	manca, dalla Nota integrativa, devono in ogni	

	caso risultare i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi	
	mutualistici, in conformità con il carattere	
	cooperativo della cooperativa. Dal bilancio si	
	devono evincere i dati dell'attività svolta con i	
	soci rispetto a quella eventualmente svolta con	
	terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà	
	essere documentata la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno	
	essere illustrate le ragioni delle determinazioni	
	adottate con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci. Fatte salve le altre indicazioni previste	
	per legge.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera anche	
	sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso	
	quale avanzo di gestione, al netto delle somme	
	eventualmente riconosciute ai soci cooperatori,	
	come trattamento economico ulteriore rispetto a	
	quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi	
	dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di	
	settore vigenti e così come determinato dal	
	successivo articolo del presente statuto; l'utile	
	netto, come sopra determinato, sarà così destinato:	
	a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per	

	cento) al fondo di riserva legale od ordinaria;	
	b) una quota, destinata alla costituzione ed	
	all'incremento dei fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella	
	misura di legge vigente e delle eventuali e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora	
	sussistano le condizioni di cui al secondo comma	
	dell'art. 2545/quinquies, nella misura che verrà	
	stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio,	
	che non potrà tassativamente superare, in ogni	
	caso, l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Viene, comunque, tassativamente fatta salva la	
	misura massima idonea a consentire alla	
	cooperativa il mantenimento dei fini mutualistici	
	e dei requisiti della mutualità prevalente, anche	
	ai fini fiscali;	
	d) nella misura stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, ad aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato purché nel	
	tassativo limite massimo consentito dalle leggi	
	vigenti in materia per il mantenimento dei	

	requisiti mutualistici e della mutualità	
	prevalente, anche ai fini fiscali;	
	e) L'eventuale rimanenza al fondo di riserva	
	straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea che approva il bilancio può sempre	
	deliberare, fatta tassativamente salva la	
	destinazione di cui alla lettera b), di destinare	
	la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva	
	ordinario.	
	Le somme ripartibili tra i soci potranno essere	
	destinate, previa delibera, all'aumento gratuito	
	del capitale sociale sino al massimale consentito	
	dalle leggi vigenti e sempre nel rigoroso rispetto	
	del limite massimo consentito dalle norme vigenti	
	in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici e della mutualità prevalente, anche	
	ai fini fiscali.	
	ARTICOLO 29	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori	
	potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio	
	dell'organo amministrativo, dall'assemblea	
	ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi	
	devono essere imputati (o anche in un momento	
	precedente intercorrente tra la data di chiusura	

	dell'esercizio ed il termine ultimo per	
	l'approvazione del bilancio); il ristorno è	
	attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro	
	una somma non superiore al 30% (trenta per cento)	
	dei trattamenti economici complessivi corrisposti	
	e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei	
	limiti ed alle condizioni stabilite dalla	
	normativa vigente, escludendosi dalla base di	
	calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento	
	di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale	
	e assistenziale, il tutto nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento previsto	
	dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto	
	dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione	
	della qualità (oltre che della quantità) del	
	lavoro prestato a favore della cooperativa, si	
	presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei	
	soci cooperatori sia equivalente e ciò salvo	
	diversa specificazione da parte di apposito	
	regolamento societario in merito. Il ristorno così	
	determinato potrà essere attribuito ai soci	
	cooperatori o mediante integrazione di tutte le	
	retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte	
	le quote di capitale sociale sottoscritte e	
	versate, il tutto con scelta improntata alla	

	parità di trattamento; modalità di attribuzione	
	del ristorno differenti da socio a socio potranno	
	essere attuate solo con il consenso unanime dei	
	partecipanti all'assemblea riunita per tale	
	occasione.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 30	
	L'assemblea dei soci regolarmente costituita	
	rappresenta l'universalità dei soci e le sue	
	deliberazioni prese in conformità alla legge e al	
	presente statuto obbligano tutti i soci ancorché	
	assenti o dissenzienti.	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le	
	deliberazioni sono assunte con voto palese.	
	In caso di impedimento ogni socio può farsi	
	rappresentare da un altro socio munito di apposita	
	procura, da conservarsi agli atti della	
	cooperativa da parte dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 31	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente	
	del consiglio di amministrazione nella sede	
	sociale o altrove, purché in Provincia di Salerno,	
	secondo quanto sarà indicato nell'avviso di	
	convocazione, che dovrà contenere l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo della riunione,	

	l'ordine degli argomenti da trattare e, se	
	ritenuto opportuno dall'organo amministrativo,	
	anche la data della seconda convocazione che non	
	può aver luogo nella stessa data fissata per la	
	prima e non oltre trenta giorni da questa.	
	Ciascun componente del consiglio di	
	amministrazione o del collegio sindacale, quando	
	costituiti, possono ottenere che il presidente del	
	consiglio di amministrazione convochi, facendone	
	richiesta per iscritto con l'indicazione delle	
	materie da trattare, l'assemblea dei soci entro	
	venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto,	
	da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo di	
	voti spettanti alla totalità della compagine	
	societaria.	
	ARTICOLO 32	
	L'assemblea e' convocata mediante invio	
	dell'avviso di convocazione almeno otto giorni	
	prima di quello previsto per la convocazione e da	
	espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di	
	ricevimento, a mezzo posta elettronica certificata	
	della cooperativa stessa o a mezzo telegramma da	
	inviarsi ai singoli soci presso il domicilio	
	risultante dal libro soci ed ai componenti del	

	Collegio Sindacale (se costituito).	
	ARTICOLO 33	
	L'assemblea è validamente convocata, anche senza	
	l'osservanza delle formalità di convocazione, se è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti	
	gli amministratori ed i sindaci (se nominati) sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 34	
	L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una	
	volta all'anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del	
	Bilancio; è fatta salva la possibilità di un	
	maggior termine nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..	
	ARTICOLO 35	
	Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci	
	che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel	
	libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci	
	che risultano iscritti nel Libro dei Soci da	
	almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo	
	voto, qualunque sia il valore della quota	
	sottoscritta.	

ARTICOLO 36		
Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente		
costituita e delibera validamente sia in sede		
ordinaria che in sede straordinaria con le		
seguenti modalità:		
in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente		
costituita quando siano presenti o rappresentati		
la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto		
al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è		
regolarmente costituita qualunque sia il numero		
dei soci intervenuti o rappresentati aventi		
diritto al voto.		
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei		
voti. Quando si tratta di deliberare sullo		
scioglimento anticipato, sul cambiamento		
dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e		
sulla fusione della società oppure sul		
trasferimento della sede sociale anche in altre		
località del territorio dello Stato, tanto in		
prima quanto in seconda convocazione, le		
deliberazioni devono essere prese col voto		
favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei		
soci con diritto di voto.		
Per le votazioni in sede assembleare si procederà		
normalmente col sistema della alzata di mano,		

	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio o video collegati, a condizione	
	che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea,	
	anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza,	
	di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione,	
	qualora ve ne siano, i luoghi audio o video	
	collegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire. La riunione si	

	considererà svolta nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente e il segretario.	
	ARTICOLO 37	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua	
	assenza o impedimento, da altra persona designata	
	dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un	
	segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci.	
	Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far	
	apporre apposita firma di presenza a tutti gli	
	intervenuti in assemblea, al momento di avvio	
	della stessa, su un apposito foglio o su di un	
	registro all'uopo predisposto che, come il	
	precedente, non dovrà essere sottoposto a	
	particolari formalità. Le deliberazioni	
	dell'Assemblea devono risultare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario,	
	salvo non venga redatto da Notaio, nel qual caso	
	dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.	
	ARTICOLO 38	
	L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della	
	cooperativa e sul riparto degli utili; provvede	
	alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne	
	determina il compenso e su quant'altro di sua	
	competenza per legge o per statuto.	

	L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie	
	ad essa riservate per legge o per statuto, con	
	particolare riferimento:	
	a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del	
	presente statuto;	
	b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	c) sul compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	d) all'approvazione dei regolamenti di cui	
	all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come	
	predisposti dall'organo amministrativo per la	
	disciplina dei rapporti tra cooperativa e soci ai	
	sensi di legge e di statuto;	
	e) su ogni altra materia per la quale sia	
	richiesta dalla legge la redazione del verbale da	
	parte di un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 39	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre a cinque membri,	
	compreso il Presidente ed il vicepresidente,	
	scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la	
	prima volta nell'atto costitutivo e	

	successivamente dall'Assemblea così come indicato	
	dai successivi articoli.	
	ARTICOLO 40	
	Gli amministratori restano in carica per 3 (tre)	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori possono essere rieletti e sono	
	esentati dal prestare cauzione.	
	ARTICOLO 41	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi	
	abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri	
	membri il Presidente ed il vicepresidente. Il	
	Consiglio di Amministrazione può nominare fra i	
	suoi membri uno o più Amministratori Delegati	
	specificandone esattamente poteri e mansioni; in	
	tal caso, sempreché la delega conferita abbia	
	validità per almeno un anno e sia inerente il	
	compimento di incarichi specifici che non	
	riguardino la totalità delle mansioni proprie del	
	consiglio di amministrazione, lo stesso può	
	determinarne i compensi. Non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie previste	
	dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	

	le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci. Gli Amministratori	
	Delegati potranno esercitare disgiuntamente i	
	poteri loro conferiti. Gli organi delegati	
	dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione,	
	almeno una volta ogni sei mesi, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate. Gli amministratori sono tenuti ad	
	agire in modo informato; ciascuno di essi può	
	chiedere agli organi delegati che in consiglio	
	siano fornite informazioni relative alla gestione	
	della cooperativa.	
	ARTICOLO 42	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella	
	sede sociale o altrove, purché nel territorio	
	italiano, tutte le volte che il Presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un Amministratore o dal Collegio	
	Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle	
	materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina,	
	di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi	
	membri.	

	ARTICOLO 43	
	IL Consiglio viene convocato dal Presidente a	
	mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a	
	mezzo posta elettronica certificata della	
	cooperativa stessa o a mezzo telegramma da	
	spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza,	
	agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se	
	nominati). In casi di particolare ed inderogabile	
	urgenza, la convocazione avviene con posta	
	elettronica da spedirsi in modo che i destinatari	
	della convocazione siano avvisati almeno un giorno	
	prima della seduta. In difetto di tali formalità o	
	termini, il Consiglio delibera validamente con la	
	presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci	
	effettivi in carica (se nominati).	
	ARTICOLO 44	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione	
	vengono presiedute dal Presidente o, in caso di	
	sua assenza, dall'amministratore più anziano di	
	età. Il consiglio di amministrazione è	
	regolarmente costituito e delibera validamente con	
	il voto favorevole della maggioranza dei voti	
	degli amministratori in carica. Di ogni adunanza	
	viene fatto processo verbale da scrivere in	
	apposito libro e da firmare da parte del	

	Presidente e del Segretario e, a giudizio	
	insindacabile del Presidente da esprimersi di	
	volta in volta, anche da parte degli altri	
	partecipanti compresi i sindaci (quando nominati).	
	Le votazioni del consiglio di amministrazione sono	
	palesi.	
	ARTICOLO 45	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano i più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa, senza eccezioni	
	di sorta. In particolare sono ad essi attribuite	
	tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento	
	degli scopi sociali che non siano, dalla legge o	
	dal presente Statuto, in modo tassativo riservati	
	all'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, in	
	via puramente esemplificativa e non esaustiva, la	
	facoltà di procedere ad acquisti, permute ed	
	alienazioni mobiliari ed immobiliari, di	
	concorrere a gare di appalto licitazioni e	
	trattative private per opere e servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi	
	contratti, di assumere obbligazioni anche	
	cambiarie e mutui ipotecari, di procedere alla	
	partecipazione ad altre aziende o cooperativa	

	costituite o costituende, anche sotto forma di	
	conferimento, di fare qualsiasi operazione presso	
	le banche od altri Uffici sia pubblici che	
	privati, di consentire costituzioni, surroghe,	
	cancellazioni, rinunzie di ipoteche, trascrizioni	
	ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i	
	Conservatori dei registri Immobiliari e di ogni	
	altro Ente pubblico o privato da ogni	
	responsabilità.	
	ARTICOLO 46	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è	
	attribuita la rappresentanza della cooperativa sia	
	nei confronti di terzi che in giudizio, con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze	
	giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di	
	giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	ARTICOLO 47	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha	
	la firma sociale e sovrintende l'andamento della	
	cooperativa ai fini del raggiungimento degli scopi	
	sociali. In caso di nomina del consiglio di	
	amministrazione, il Presidente propone al	
	Consiglio la nomina, il trattamento economico e la	
	risoluzione del rapporto con i dipendenti della	

	cooperativa determinandone l'organico e le	
	mansioni.	
	ARTICOLO 48	
	Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina	
	di consulenti, direttori, procuratori ad negotia e	
	mandatari in genere, per determinati atti o	
	categorie di atti, come anche la determinazione	
	dei relativi compensi, competenze e condizioni.	
	ARTICOLO 49	
	Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta	
	oltre al compenso, determinato da parte	
	dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di	
	lista delle spese sostenute per le ragioni	
	dell'ufficio.	
	ARTICOLO 50	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno	
	della cooperativa, l'organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti	
	in Assemblea, che delibererà con le maggioranze	
	previste in sede straordinaria.	
	ARTICOLO 51	
	I soci che non partecipano all'amministrazione	
	della cooperativa, hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli	

	affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed	
	i documenti relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 52	
	Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente	
	nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma	
	dell'art. 2477 C.C., nonché quando la cooperativa	
	emetta strumenti finanziari partecipativi; al di	
	fuori di tali casi imperativi di legge,	
	l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di	
	nominare un collegio sindacale ovvero un organo	
	monocratico o un revisore.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da	
	tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge. In tutti i casi	
	di nomina, il collegio sindacale esercita,	
	inoltre, il controllo contabile di cui all'art.	
	2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente	
	costituito da soggetti iscritti nel registro dei	
	revisori contabili; i sindaci devono indicare	
	nella relazione prevista dall'. Art. 2429 C.C., in	
	occasione dell'approvazione del bilancio	
	d'esercizio, i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico. Al collegio sindacale si applicano	

	le disposizioni in tema di SPA (cooperativa per	
	azioni), in quanto compatibili, e quindi le	
	disposizioni di tutti gli articoli che vanno dal	
	2397 C.C. al 2409/sexies C.C.. Nei casi in cui non	
	si renda obbligatoria la nomina del collegio	
	sindacale, ove l'assemblea eserciti, ai sensi del	
	disposto del primo comma dell'art. 2477 C.C., la	
	facoltà di nomina di un revisore, a questi saranno	
	attribuiti gli stessi compiti prima specificati	
	per il collegio, le stesse modalità e disciplina	
	di riferimento, in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 53	
	Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea	
	delibera, con l'osservanza delle norme di legge,	
	la nomina di uno o più liquidatori stabilendone	
	anche i poteri ed i compensi.	
	ARTICOLO 54	
	In caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui alla legge n. 59/92.	
	ARTICOLO 55	

	Clausola Compromissoria. Qualsiasi controversia	
	insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la	
	società sull'interpretazione ed esecuzione del	
	presente statuto che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili, è devoluta alla competenza di un	
	Collegio Arbitrale composto da tre membri	
	nominati, su istanza della parte più diligente,	
	dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha	
	sede la società.	
	Il procedimento arbitrale viene regolato dagli	
	art. 35 e 36 D.Lgs. 5/2003.	
	ARTICOLO 56	
	Tutte le clausole mutualistiche del presente	
	statuto sono tassativamente inderogabili e devono	
	essere di fatto osservate; a miglior precisazione	
	e per ribadire quanto già espresso, con	
	riferimento al mantenimento da parte della	
	cooperativa dei requisiti della mutualità	
	prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere	
	a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono	
	integralmente adottate nel presente statuto come	
	prevalenti e tassativamente inderogabili e	
	devono, anche di fatto, essere osservate.	
	ARTICOLO 57	
	Per quanto non è espressamente previsto nel	

49 di 50

- Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 come modificato dall'art.16 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235, che si trasmette ad uso Registro Imprese.